

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 161/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso in esame il sig. Ri. An., rappresentato e difeso dagli avv. Katia Scarpa e Luigi Scarpa, impugna l'avviso di accertamento n. Omissis, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano Ufficio controlli per IRPEF, IRAP e IVA anno 2004, lamentando carenza di notificazione, illegittimo disconoscimento di costi e carenza di sottoscrizione del direttore dell'Ufficio impositore. Con lo stesso ricorso è stata chiesta la discussione in pubblica udienza.

Si costituisce la Direzione Provinciale II di Milano Ufficio Controlli, che nelle deduzione chiede il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato.

Alla odierna pubblica udienza, il Presidente relaziona alla Commissione e successivamente ammette le parti presenti alla discussione.

La Commissione si ritira quindi in camera di consiglio per deliberare la decisione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La prima eccezione sollevata da parte ricorrente riguarda la asserita nullità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e non nelle forme richieste dall'art.137 e segg. C.p.c., con la conseguenza che, essendo trascorso il termine previsto in merito dall'art.43 DPR 600/73, si deve ritenere che l'ufficio sia incorso in decadenza.

Alla Commissione tale rilievo appare privo di fondamento. Com'è noto, infatti, la legge n.890/1982 ha previsto la possibilità di notificazione a mezzo del servizio postale e all'art.14, proprio in materia tributaria, prevede la possibilità per gli uffici finanziari di provvedere direttamente alla notifica mediante invio a mezzo posta di plico sigillato con avviso di ricevimento. Destituita di fondamento è anche l'osservazione di parte, contenuta nelle memorie aggiuntive, secondo la quale l'Ufficio afferma, ma non fornisce la prova di aver notificato l'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In merito, a prescindere dalla novità della domanda impropriamente formulata in memoria, la Commissione osserva che nello stesso ricorso si parla di "raccomandata con avviso di ricevimento" e quindi la stessa parte riconosce la correttezza, sotto tale profilo, della procedura seguita dall'Ufficio.

In merito al secondo rilievo, circa l'illegittimo disconoscimento di costi, la Commissione in via preliminare rileva che l'avviso di accertamento qui impugnato scaturisce dal controllo della posizione fiscale del ricorrente relativa all'anno 2004 e dalla conseguente constatazione della omissione, da parte dello stesso, della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2005, per i redditi percepiti quale titolare della partita IVA Omissis inerente l'attività di INTERM. COMMERCIO DI VARI PRODOTTI senza prevalenza alcuna codice attività n. 51190, omissione riconosciuta dallo stesso contribuente, che nel ricorso adduce come giustificazione un non meglio specificato "disguido tecnico". L'Ufficio ha quindi provveduto alla determinazione dell'ammontare dei ricavi conseguiti dal ricorrente sulla base del volume d'affari quale risultava dalla comunicazione annuale IVA, ed inoltre, a seguito dell'esame della documentazione prodotta in relazione al Questionario n. Omissis, in ordine ai costi di competenza per il 2004, ha provveduto a rettificare i costi deducibili ex art.109 del TUIR. In particolare l'ufficio riprende a tassazione, in quanto sforniti di documentazione a sostegno, €1.407,77 a parte della voce "altri costi" di complessivi €4.359,77 (punto 2 lettera a) del ricorso) il cui residuo importo pari ad €2.952 è stato ammesso in deduzione per un terzo (€984) ai sensi dell'art.10812c TUIR;

€18.116,60 per "ammortamento automezzi" (punto 2 lettera b) del ricorso), che anche se fosse da considerarsi una minusvalenza - come sostiene la parte - avrebbe dovuto essere preventivamente imputata al conto economico; € 840,36 per "costi non documentati" (punto 2 lettera d) del ricorso), importo che non coincide con la riduzione di cui all'art.66/4c TUIR 917/86, invocata dalla parte nel ricorso ; € 5.776 a parte della voce "canoni leasing" di complessivi € 11.292 (punto 2 lettera e) dei ricorso) di cui la restante somma di € 6.869,00 è stata ammessa in deduzione solo nella misura dell'80% ai sensi dell'art.164 del TUIR. Inoltre, riprende a tassazione € 6.426,77 (punto 2 lettera c) del ricorso) in quanto costo non inerente, perché relativo all'affitto di immobile sito in Via Sapri 37, quando invece il luogo di esercizio e di domicilio fiscale del ricorrente risulta essere in Via Sapri 79.

La parte contesta detti rilievi e a tal fine allega al ricorso documentazione ed altra allega alla memoria successivamente depositata.

La Commissione osserva che, a prescindere dalla fondatezza o meno dei rilievi mossi dal ricorrente, ai sensi dell'art.32/4c DPR 600/73 non possono essere presi in considerazione a favore del ricorrente in sede contenziosa atti, documento libri o registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio. Ritiene pertanto di confermare l'operato dell'Ufficio.

Rimane l'ultimo rilievo, concernente la carenza di sottoscrizione del direttore dell'Ufficio impositore. La parte lamenta che l'avviso di accertamento non rechi la sottoscrizione del Direttore Provinciale, bensì unicamente un segno (illeggibile) dell'asserito "funzionario responsabile del procedimento" senza alcun atto di delega ad hoc. Ne consegue, ad avviso di parte, la nullità dell'atto in quanto il requisito della sottoscrizione, richiesto a pena di nullità dall'art.43 DPR 600/73, non sarebbe soddisfatto.

Di contro la Commissione ricorda che la Cassazione con sent. n. 6882/2000 ha precisata che nell'ordinamento amministrativo possono esistere una delega di firma ed una delega di funzioni. Nelle delega di firma il delegante mantiene la titolarità dell'esercizio di un determinato potere, ma delega ad altri il compito di firmare gli atti di esercizio di esso, onde l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante. Nel caso in esame l'atto rimane di competenza dell'Agenzia delle Entrate, ma è consentito al funzionario delegato sottoscriverlo "per il direttore". Si tratta quindi di una delega di firma, per la quale non è prevista una forma specifica e che non può essere sindacata innanzi all'autorità giurisdizionale, essendo una disposizione meramente organizzativa. L'art.42 DPR 600/73 prevede la nullità dell'avviso di accertamento solo in caso di mancanza di sottoscrizione. Ove invece una sottoscrizione vi sia, ogni altro "vizio" delle delega comporta solo eventualmente una irregolarità dell'atto, non una sua nullità.

Per la natura della controversia la Commissione ritiene di compensare le spese.

PQM

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.